

# Comune di Bivona

## PROVINCIA di AGRIGENTO

### REGOLAMENTO COMUNALE SULLA ISTITUZIONE DELLA FIGURA DEL "GARANTE DELLA PERSONA DISABILE".

#### ART. 1

Presso il Comune di Bivona è istituito l'Ufficio del "Garante della persona disabile".

#### ART. 2

L'Ufficio del Garante della persona disabile, operante in piena autonomia politica ed amministrativa, è organo unipersonale nominato dal Consiglio Comunale tra una rosa di nomi che per libera scelta hanno deciso di candidarsi a svolgere suddetto ruolo. Possono Candidarsi a tale carica, tutti i Cittadini residente nel territorio Comunale che dimostrano di avere avuto esperienza nel settore. La carica del Garante della persona disabile è incompatibile con la carica di Consigliere Comunale o di Amministratore presso il Comune di Bivona.

#### ART. 3

L'incarico ha carattere onorario, ha durata triennale ed è rinnovabile per una sola volta.

#### ART. 4

Le funzioni di segreteria e tecniche sono assicurate al Garante della persona disabile dagli uffici del Comune. Il relativo personale dovrà essere scelto sulla base di particolari attitudini mostrate verso la materia in questione.

#### ART. 5

Il Garante della persona disabile interviene di propria iniziativa o sulla base di segnalazioni scritte ove si lamentino disfunzioni, irregolarità, scorrettezze, prassi amministrative anomale o irragionevoli o qualunque altro comportamento, anche omissivo, dal quale sia derivato- o possa derivare- un danno materiale o morale al disabile:

In esito ai fatti lamentati, il garante potrà rivolgere richieste di chiarimenti e di documenti agli uffici competenti, i quali sono tenuti a rispondere entro venti giorni. In caso di mancata risposta il garante metterà a formale conoscenza dell'omissione il Sindaco, dopo che avrà verificato l'ulteriore silenzio per altri 15 giorni, esporrà i fatti al Presidente del Consiglio Comunale che provvederà alla convocazione di un Consiglio Comunale.

Il Garante comunica l'esito dell'attività svolta all'autore della segnalazione, all'ufficio interessato e per conoscenza al Sindaco ed al Presidente del Consiglio Comunale, che informerà l'Intero Consiglio Comunale.

#### **ART. 6**

Il Garante della persona disabile ha il potere di accedere agli uffici pubblici e di controllare la funzionalità dei servizi di assistenza e di informazione resi alle persone disabili nonché l'agibilità degli spazi aperti al pubblico e degli uffici pubblici del nostro territorio (scuole, Comune ecc...) sotto il profilo dell'assenza di barriere architettoniche. Il garante della persona Disabile può esprimere parere consultivo, non vincolabile in Consiglio Comunale, qualora invitato.

#### **ART. 7**

Il Garante richiama gli uffici al rispetto delle modalità e dei termini previsti, in via generale, dalle norme regionali e nazionali poste a salvaguardia dei diritti delle persone disabili.

#### **ART. 8**

Il Garante della persona Disabile ha la facoltà di proporre al dirigente dei servizi sociali e all'Assessore al ramo, iniziative di vario genere: campagne di sensibilizzazione, e iniziative ludico- sportive per i diversamente abili.

#### **ART. 9**

Ogni sei mesi il Garante della persona disabile presenta una relazione sulla attività svolta al Presidente del Consiglio Comunale e al Sindaco che relazionerà in Consiglio Comunale.

#### **ART. 10**

Il Sindaco relaziona annualmente per iscritto al Consiglio Comunale in ordine al funzionamento del Garante della persona disabile, all'efficacia dell'azione da esso svolta ed alla natura delle questioni segnalate, nonché ai provvedimenti adottati a seguito delle segnalazioni che gli sono state inoltrate.